Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° marzo 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Anno L. **13.380** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze *possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.*

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare «alla memoria» concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 24 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962,
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 62.

È concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOTTI Antonio, nato ad Agazzano (Piacenza) il 22 settembre 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane ardimentoso combattente, si distinse sempre in numerose azioni. Nel tentativo di immobilizzare con lancio di bombe a mano un carro armato tedesco, che sbarrava la strada al suo reparto, veniva da numerose raffiche di arma da fuoco ucciso. Fulgido esempio delle più alti virtù militari. — Appennino piacentino, 26 aprile 1945.

(483)

Decreto presidenziale 15 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962,
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 54

È concesso la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FERRARI Gino, nato a Fidenza il 31 marzo 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Incontratosi, con pochi compagni d'armi, in una forte pattuglia tedesca, non esitava ad attaccarla. Dopo furioso combattimento, per evitare di cadere prigioniero, si slanciava contro i nemici all'arma bianca. Colpito a morte si abbatteva al suolo esamine. — Zona di Salsomaggiore 22 novembre 1944.

(732)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 1977.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X delle Vigne, del comune di Cesena (Forlì).

N. 1977. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena, in data 8 settembre 1961, integrato con dichiarazione dell'8 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X delle Vigne, nel comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 36. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1978.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in comune di Partinico (Palermo).

N. 1978. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 18 dicembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in comune di Partinico (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 31. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1979.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex-collegiata di San Pietro in Formis, località Campoverde, già Campomorto, del comune di Aprilia (Latina).

N. 1979. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex-collegiata di San Pietro in Formis, sita in località Campoverde, già Campomorto, del comune di Aprilia (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 33. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1980.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in località Facca del comune di Cittadella (Padova).

N. 1980. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza, in data 11 febbraio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in località Facca del comune di Cittadella (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 34. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1981.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Eugenio Vescovo, in località Terzi di Ceri del comune di Cerveteri (Roma).

N. 1981. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ostia, Porto e Santa Rufina, in data 26 gennaio 1962, integrato con dichiarazione del 7 aprile 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Eugenio Vescovo, in località Terzi di Ceri del comune di Cerveteri (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 35. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1982.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata « Ente San Venerio » per le opere di religione e di culto della Diocesi di La Spezia, con sede in La Spezia.

N. 1982. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e religione denominata « Ente San Venerio » per le opere di religione e di culto della Diocesi di La Spezia, con sede in La Spezia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 37. — Villa

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 116.

Delega al Governo ad emanare norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e con l'osservanza dei principii e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

Art. 2.

Il decreto di cui al precedente articolo dovrà stabilire:

1) la definizione delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, in relazione alla provenienza da uve di particolari vitigni, alla qualificazione geografica ed alla denominazione merceologica, nonchè alle seguenti specificazioni:

a) denominazione di origine semplice;

b) denominazione di origine controllata;

c) denominazione di origine controllata e garantita;

2) la disciplina relativa al riconoscimento, all'impiego delle denominazioni e di eventuali specificazioni aggiuntive in modo da assicurare una efficace tutela di tali denominazioni;

3) la istituzione di appositi albi dei vigneti nelle zone di produzione di mosti e vini a denominazione di origine, nonchè l'obbligo e le modalità di denuncia della produzione di tali mosti e vini, ai fini della determinazione delle disponibilità di tali prodotti e del controllo del successivo commercio;

4) particolari norme per la disciplina della produzione, del confezionamento, del commercio e della detenzione delle uve, dei mosti e dei vini a denominazione di origine, al fine di impedire eventuali frodi, di facilitare i controlli e di offrire ai consumatori idonee garanzie sulle particolari caratteristiche qualitative dei prodotti;

5) norme atte a consentire che di volta in volta, ed in relazione alle richieste di riconoscimento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste e previo parere di un apposito Comitato nazionale — composto da rappresentanti dei Ministeri, Enti associazioni ed organizzazioni sindacali interessati, ivi compresa l'Unione nazionale consumatori, nonchè delle organizzazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste — vengano delimitate le zone produttive, e determinati i disciplinari di produzione necessari per il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » e « controllata e garantita »;

6) una norma che estenda l'applicazione del decreto ai vini « moscato passito di Pantelleria » e « Marsala » ad integrazione delle norme stabilite dalla legge 4 novembre 1950, n. 1068, dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069, e regolamento di esecuzione;

7) disposizioni che stabiliscano i compiti consultivi, di vigilanza, di tutela, di sviluppo e propaganda da attribuire, anche in via amministrativa, al Comitato nazionale di cui al precedente punto; e che prevedano le modalità di determinazione delle norme di funzionamento del predetto Comitato;

8) norme che consentano e disciplinino la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui ai numeri precedenti per l'accertamento delle infrazioni;

9) una disciplina atta a consentire che venga di volta in volta attribuito, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'esercizio della vigilanza anche a consorzi volontari, sempre che garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni, abbiano particolari requisiti di composizione in rapporto al numero dei soci, all'estensione delle coltivazioni ed alla produzione, e i loro statuti consentano l'ammissione di viticoltori, singoli od associati, industriali o commercianti;

10) norme che consentano l'attribuzione ai funzionari dei Consorzi volontari, di cui al punto precedente, della qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente però alla parte che riguarda l'accertamento delle irregolarità circa l'uso delle denominazioni per la cui tutela detti Consorzi risultano costituiti;

11) norme transitorie per la immissione, nelle zone di produzione, dei territori in esse già ammessi, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164, nonchè per il riconoscimento dei Consorzi costituiti e funzionanti in forza di provvedimenti precedenti alla pubblicazione della presente legge.

Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali e le misure di sicurezza per l'infrazione alle norme in esso previste, e la facoltà di costituzione di parte civile, nei relativi procedimenti, per i Consorzi volontari di cui al n. 9) del precedente comma. Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni tre; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire un milione, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite pene pecuniarie proporzionali sino a lire centocinquantamila per ettolitro di prodotto. Saranno inoltre disciplinati i limiti e le modalità del potere di chiusura dell'esercizio nei casi di infrazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — RUMOR — BOSCO — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 117.

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67, la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, ai sensi della legge 26 febbraio 1952, n. 136, e dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1532.

E' prorogato, senza limite di tempo, l'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 136.

Art. 2.

Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 la misura del concorso dei Consorzi anticoccidici alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 136, è stabilito nel 20 per cento dei contributi riscossi dai detti Consorzi ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1960, n. 870.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con suo decreto potrà, per singole annate, dispensare i Consorzi dal pagamento di tale concorso o ridurre la misura di esso, in relazione alle effettive esigenze del Commissariato generale anticoccidico.

Art. 3.

Per il quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 60 milioni di lire per ciascun esercizio finanziario e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

I proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero affluiranno, fino all'importo di lire 1.250 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati, per essere versati allo stato di previsione delle entrate a copertura degli oneri recati dalla presente legge.

Art. 5.

All'onere annuo di 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67, si farà fronte con i proventi di cui al precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio negli esercizi sopra indicati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 118.

Istituzione di un ruolo di esperti per la documentazione diplomatica presso il Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani, è istituito presso il Ministero degli affari esteri il ruolo degli esperti per la documentazione diplomatica di cui alla tabella allegata.

Art. 2.

La nomina alla qualifica iniziale nella carriera degli esperti per la documentazione diplomatica si consegue mediante concorso per titoli al quale possono partecipare:

a) gli impiegati della carriera direttiva negli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a direttore di 1ª classe;

b) gli impiegati della carriera direttiva nelle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di 3ª classe;

c) i professori liberi docenti in paleografia e diplomatica o in archivistica.

Art. 3.

La promozione ad esperto superiore e ad esperto principale si consegue, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Art. 4.

Si osservano le norme dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e tutte le altre disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato non incompatibili con la presente legge.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti della carriera degli esperti per la documentazione diplomatica, sono conferiti a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, al personale degli Archivi di Stato in possesso del requisito di cui all'articolo 2, lettera *a*), e che, da almeno cinque anni, presti servizio presso la Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici del Ministero degli affari esteri.

Gli impiegati trasferiti conservano, anche agli effetti della progressione di carriera, l'anzianità di servizio e di qualifica acquisita e sono collocati nel nuovo ruolo con la qualifica corrispondente a quella di provenienza.

Art. 6.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà per l'esercizio in corso mediante la riduzione dello stanziamento di parte ordinaria reso possibile dal trasferimento del personale degli Archivi di Stato, già comandato a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri, alle dirette dipendenze del Ministero stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri.

TABELLA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Esperto principale	
500	Esperto superiore	8
402	Esperto capo	

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TAVIANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 febbraio 1963, n. 119.

Autorizzazione di spesa per la sistemazione dei debiti per ricoveri infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 (un miliardo e duecento milioni) per provvedere alla sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 febbraio 1963, n. 120.

Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari non di ruolo residenti nei Comuni dell'attuale provincia di Gorizia con iscrizione anagrafica al 1° gennaio 1948, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione magistrale negli anni dal 1940 al 1943 oppure, se ex combattenti, reduci e assimilati, dal 1937 al 1947, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nelle scuole elementari statali riportando una qualifica non inferiore a « buono » sono iscritti, su domanda, in un quadro speciale che sarà tenuto presso il Provveditorato agli studi.

Art. 2.

La domanda, corredata dei documenti relativi al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, deve essere presentata al provveditore agli studi della provincia di Gorizia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il provveditore agli studi provvede alla iscrizione nel quadro speciale secondo una graduatoria di merito compilata in base ai criteri di valutazione dei titoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione per i concorsi magistrali.

Contro la esclusione dalla graduatoria è ammesso ricorso gerarchico.

Art. 3.

Gli insegnanti iscritti nel quadro speciale vengono assegnati dal provveditore agli studi presso le Direzioni didattiche per essere utilizzati nell'insegnamento come supplenti o, in mancanza, in attività parascolastiche o negli uffici scolastici con gli obblighi che ne seguono.

Art. 4.

Agli insegnanti iscritti nel quadro speciale spetta il trattamento economico, compresi gli assegni e le indennità, previsto per il personale di ruolo con qualifica di straordinario.

Ai medesimi si applicano, altresì, le disposizioni vigenti per gli insegnanti non di ruolo, relativamente ai congedi, al trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza.

Art. 5.

Gli insegnanti non di ruolo cessano di rimanere iscritti nel quadro speciale al momento del passaggio al ruolo normale o soprannumerario, o, per aver raggiunto i limiti di età.

Il servizio precedentemente prestato è riconosciuto, oltre ai fini del trattamento di quiescenza, anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 6.

Gli insegnanti iscritti nel quadro speciale possono essere dispensati dall'insegnamento per scarso rendimento o per inettitudine didattica.

Art. 7.

Le norme sullo stato giuridico previste per il personale insegnante di ruolo delle scuole elementari sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti iscritti nel quadro speciale.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati per l'istruzione elementare nei relativi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 febbraio 1963, n. 121.
Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti per ricoveri infermi poliomielitici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 (due miliardi) per provvedere alla graduale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti, a favore di infermi poliomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 122.
Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 500 milioni, da versare, come segue, all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, anche in rapporto ai maggiori compiti di ricerca di acque per la loro razionale utilizzazione:

a) 300 milioni per integrare il fondo patrimoniale, costituito ai sensi del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 e integrato ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1957, n. 600;

b) 200 milioni per l'adeguamento nell'esercizio finanziario 1962-63 del contributo annuo per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281

Art. 2.

Alla spesa di lire 500 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con una corrispondente aliquota dei proventi netti finora non utilizzati, derivanti dalla gestione di grano estero per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 123.
Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4.500 milioni a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'attuazione di un programma di ricerche spaziali.

Il contributo sarà ripartito in tre esercizi finanziari, a partire dal 1962-63, in ragione di lire 1.500 milioni per esercizio.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio finanziario 1962-63, a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. **124**.

Provvedimenti a favore degli ex dipendenti delle disciolte Organizzazioni sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A favore degli ex dipendenti delle disciolte Organizzazioni sindacali e degli Enti pubblici soppressi con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, è ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza il periodo di effettivo servizio prestato presso gli Enti di provenienza.

Per il riscatto di detto periodo valgono le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, in quanto applicabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1963.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il quadriennio 1963-67.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1958, concernente la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per il quadriennio 1958-1962;

Considerato che il predetto Organo collegiale è scaduto per compiuto quadriennio e che, quindi, occorre provvedere alla sua rinnovazione;

Visto l'art. 2 della legge 5 maggio 1961 n. 423;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e degli enti interessati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per il quadriennio 1963-1967, è costituito come appresso:

Paglluca avv. Salvatore, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Gioffrè dott. Gerolamo, vice prefetto, designato dal Ministero dell'interno;

Genovese dott. Michele, ispettore generale, designato dal Ministero del tesoro;

d'Harmant François dott. Antonio, direttore di divisione, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Costamagna medaglia d'oro Ugo, Marotta avv. Eugenio, Melelli Tommaso, scelti fra le nove persone designate dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra;

Quagliotti ing. Giovanni, scelto fra le tre persone designate dal Consiglio centrale dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 1. — CESSARI

(1156)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.

Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'interno nella Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1962, relativo alla ricostituzione per un triennio della Commissione predetta;

Vista la lettera n. 1091/M del 18 dicembre 1962, con cui il Ministero dell'interno designa l'ing. Giacomo Elifani quale membro effettivo della Commissione suddetta, in sostituzione dell'ing. Pasquale Pierro destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Giacomo Elifani del Ministero dell'interno è nominato, in sostituzione dell'ing. Pasquale Pierro, membro effettivo della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1963
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 394. — MAUCERI

(1094)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1963.

Nomina dei componenti della Commissione centrale di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 29 settembre 1962, riguardante l'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1962.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1962, registro n. 24, foglio n. 283 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13, del 16 gennaio 1963) con il quale sono stabilite le modalità di attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1962, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto l'art. 9 di detto decreto che prevede l'istituzione di una Commissione centrale per l'ammasso volontario delle lane tessili;

Viste le designazioni pervenute dagli Enti e dagli Organismi agricoli interessati;

Decreta:

La Commissione centrale di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 29 settembre 1962, è costituita come appresso:

Albertario prof. Paolo, presidente, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura;

Verginelli prof. Cataldo, vice presidente, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura;

Canello dott. Giorgio in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari

Barbato dott. Rodolfo in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Viali dott. Giorgio in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Giustozzi dott. Dante in rappresentanza dell'Associazione nazionale della pastorizia;

Salerno prof. Angelo in rappresentanza dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1963

Il Ministro: RUMOR

(1119)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1963.

Qualifica di «strada con diritto di precedenza» per la strada provinciale «Galliera», ricadente nel territorio della provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Bologna in data 14 novembre 1962 tendente ad ottenere la qualifica di «Strada con diritto di precedenza» per la strada provinciale «Galliera»;

Vista la relazione dell'Ufficio del Genio civile (Sezione strade e traffico) di Bologna in data 3 gennaio 1963;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata «strada con diritto di precedenza» la strada provinciale «Galliera» con inizio dal quartiere Bolognina con direzione verso nord fino al confine con la provincia di Ferrara.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Bologna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale «dare precedenza» ovvero, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di «arresto all'incrocio» (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione «STOP»);

b) sulla strada a precedenza, i segnali «strada con diritto di precedenza» e «fine del diritto di precedenza» integrati dal pannello aggiuntivo di identificazione della strada di cui alla fig. 102-C del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420.

Il segnale «strada con diritto di precedenza» deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale «incrocio con strada senza diritto di precedenza» di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

(1098)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1963.

Nomina del nuovo presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1950, con il quale il prof. Giovanni Merlini venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che il prof. Giovanni Merlini ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del prof. Giovanni Merlini dalla carica di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è sciolta.

Art. 3.

L'ing. Pietro Vaccari è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e dell'articolo unico della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1963

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1963.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali e particolari di polizza per le assicurazioni di mensilità temporanee certe, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni generali e particolari di polizza per le assicurazioni di mensilità temporanee certe, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

Roma, addì 15 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1123)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 267, relativo alla fornitura e messa in opera delle attrezzature di ospedale a Saint-Louis (Senégal)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 22 del 9 febbraio 1963 il bando di gara n. 267, relativo alla fornitura e messa in opera delle attrezzature di ospedale per 627 posti-letto a Saint-Louis (Sénégal). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare globale delle attrezzature pesanti: 118.000.000 Fr. CFA. Termini previsti per l'esecuzione: 24 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Ambasciata del Sénégal, 23, rue Vineuse, Paris XVI, entro le ore 17 di lunedì 15 luglio 1963.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1086)

Bando di gara n. 268, relativo alla costruzione di un Istituto pedagogico a Dakar (Senégal)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 22 del 9 febbraio 1963 il bando di gara n. 268, relativo alla costruzione di un Istituto pedagogico a Dakar (Sénégal). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 200.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 12 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Secrétariat de l'Ingénieur en chef des Travaux publics chef de l'Arrondissement du Cap-Vert, B.P. 5022 a Dakar-Fann (Sénégal) ovvero essere depositate presso lo stesso Secrétariat, dietro ricevuta, entro le ore 18 (locali) del 7 maggio 1963. L'apertura delle offerte avverrà il 9 maggio 1963 alle ore 10 (locali) nell'ufficio di: Ingénieur en chef des Travaux publics, chef de l'Arrondissement du Cau-Vert, a Dakar-Fann (Sénégal).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1087)

Bando di gara n. 269, relativo alle costruzioni per l'ampliamento del porto di St-Pierre (Territorio delle Isole di St-Pierre e Miquelon).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 23 del 13 febbraio 1963 il bando di gara n. 269, relativo alle costruzioni per ampliamento del porto di St-Pierre (Territorio delle Isole di St-Pierre e Miquelon). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 833.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 30 mesi (di cui 20 mesi per i lavori di protezione e di dragaggio, e 10 mesi per i lavori destinati all'attracco).

Le offerte dovranno essere inviate a: M. le Ministre d'Etat, Direction des territoires d'outre-mer, 27, rue Oudinot, Paris VII, entro le ore 17 del 14 maggio 1963. L'apertura dei plichi avrà luogo il 15 maggio 1963 alle ore 9, in seduta pubblica e nell'ufficio del Directeur des Territoires d'outre-mer, 27 rue Oudinot, Paris VII.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1088)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Accettazione da parte dell'Università di Roma della donazione della « Biblioteca prof. Balbino Giuliano »

Con decreto del Prefetto di Roma, n. 4467 in data 17 gennaio 1963, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della « Biblioteca prof. Balbino Giuliano » dalla signora Silvia Giuliano ai termini e modalità di cui all'atto pubblico amministrativo n. 595 in data 17 dicembre 1952, registrato all'Ufficio atti pubblici di Roma al numero 4638 il 27 stesso mese, del valore di L. 1.880.399.

(987)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 29 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1962, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 116, sono stati respinti i ricorsi straordinari proposti dalla prof.ssa Guarnieri Ortolani Anna Maria, insegnante di ruolo speciale transitorio nella classe I dell'Istituto tecnico « P. Sarpi » di Venezia, intesi ad ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento economico proprio degli insegnanti di ruolo A.

(989)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1961, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla marchesa Berenice Capranica del Grillo, contro il vincolo di notevole interesse pubblico imposto con decreto ministeriale in data 18 aprile 1959, sulle alberature esistenti nel parco sito nel comune di Roma, via Monte Parioli n. 39.

(990)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di bonifica al Consorzio irriguo Tomba di Mereto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1963 al registro n. 1, foglio n. 390, al Consorzio irriguo Tomba di Mereto, con sede in Udine, è stata riconosciuta la natura giuridica di consorzio di bonifica.

(976)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Filetto

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1963, numero 34954/9132, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Della Penna Giovanni, nato in Filetto il 23 novembre 1929 e Della Penna Tommasino, nato in Filetto l'11 gennaio 1924, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Filetto ed Orsogna, estese mq. 6167, riportate in catasto alle particelle numeri 433 parte, 435 parte, 507 parte, 436-*a* e 436-*c* del foglio di mappa n. 11 del comune di Filetto, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 80, 81 e 83.

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1963, numero 34952/9130, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la classificazione per l'alienazione a Di Nanno Rocco, nato in Filetto l'8 giugno 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Filetto ed Orsogna, estese mq. 4310, riportate in catasto alle particelle numeri 29 parte, 30 parte, del foglio di mappa n. 13 ed alla particella n. 337-*a u* del foglio di mappa n. 11 del comune di Filetto, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 78 e 77.

(1075)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 34972/9125, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Travaglini Lucia, nata in Casoli il 23 dicembre 1913, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estesa mq. 5.580 riportata in catasto alle particelle numeri 146-*i*, 145-1-28, 174-*c*, 145-1-19 e 145-*a l* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 283.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963 numero 34973/9126, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Verini Levino, nato in Cupello il 15 novembre 1959, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estesa mq. 2.950 riportata in catasto alla particella n. 145-*a f* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 262.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 34962/9141, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Profeta Domenico, nato in Cupello il 6 novembre 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 17.810, riportate in catasto alle particelle n. 162 parte, 92-*b* e 91¹/₆ del foglio di mappa n. 14 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 16 e 17.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 34975/9128, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, e l'alienazione a Verini Vincenzo, nato in Cupello il 6 luglio 1912, ed Ottaviano Concetta, nata in Scerni il 18 luglio 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estese complessivamente mq. 8.400 riportate in catasto alle particelle numeri 58 parte, 61 parte, 53-*m*, 51-*h* e 51-1-21 (quest'ultima proveniente da strade), del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 315 e 316.

(847)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 34959/9151, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fantini Nicola, nato in Atessa il 16 dicembre 1911, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 14.150 riportate in catasto alle particelle numeri 13¹/₅, 13¹/₄ e 48-*a* del foglio di mappa n. 6 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 2 e 6.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 34958/9152, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Marcucci Tommaso, nato in Atessa il 29 giugno 1900, delle zone demaniali facenti parte dei tratturo « Centurelle-Montesecco », in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 1.825 riportate in catasto alle particelle numeri 171 parte e 193-*a a* del foglio di mappa n. 35, ed alla particella n. 75-*d* del foglio di mappa n. 43 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 705 e 706.

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1963, numero 34960/9150, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Tano Luigi, nato in Atessa il 29 aprile 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2.075 riportate in catasto alle particelle numeri 178-*m* e 178-*a c* del foglio di mappa n. 18 ed alle particelle numeri 111-*g* e 111-*c f* del foglio di mappa n. 21, del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 552, 553-*a*, 553-*b*, 498-*a* e 498-*b*.

(849)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantatre Società cooperative della provincia di Campobasso

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 febbraio 1963, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « Azienda Cooperativa Combattenti Reduci Molisana (A.C.C.E.R.M.) », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso, in data 19 maggio 1946;

2) Società cooperativa di consumo « Bruno Benassi », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 13 agosto 1945;

3) Società cooperativa « Produzione e Lavoro », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 2 marzo 1938;

4) Società cooperativa di consumo « Confederterra », con sede in Campobasso, costituita per rogito Albanese in data 28 ottobre 1947;

5) Società cooperativa di consumo « Dipendenti del comune di Campobasso », con sede in Campobasso, costituita per rogito, in data 21 gennaio 1945;

6) Società cooperativa « Dipendenti provinciali », con sede in Campobasso, costituita per rogito Albanese in data 13 ottobre 1955;

7) Società cooperativa « Dirigenti Trook Pool », con sede in Campobasso, costituita per rogito Albanese in data 3 dicembre 1945;

8) Società cooperativa mista « Impiegati del Banco di Napoli », con sede in Campobasso, costituita per rogito Albanese in data 11 agosto 1949, repertorio 14376;

9) Società cooperativa di consumo « Ferrovieri », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 11 maggio 1945;

10) Società cooperativa di consumo « Impiegati Enti Pubblici », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 30 dicembre 1944;

11) Società cooperativa « Leonardo », con sede in Campobasso, costituita per rogito Rossi, in data 12 maggio 1955;

12) Società cooperativa « Agricoltori Molisani », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 11 giugno 1945;

13) Società cooperativa « Molisana Mutilati », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 17 dicembre 1953;

14) Società cooperativa edilizia « Reduci d'Italia (C.E.R.I. », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso, in data 12 giugno 1949;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ricostruzione », con sede in Campobasso, costituita per rogito Albanese in data 3 giugno 1947, repertorio 9271;

16) Società cooperativa « Sole Nascente », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso, in data 6 novembre 1945;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « Unione e Lavoro », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso in data 27 aprile 1949, repertorio 20082;

18) Società cooperativa « Trasporti provincia di Campobasso », con sede in Campobasso, costituita per rogito Albanese in data 19 marzo 1945;

19) Società cooperativa « Venditori Ambulanti Molisana », con sede in Campobasso, costituita per rogito Amoroso, in data 25 novembre 1942;

20) Società cooperativa agricola « Contadini e Pastori Pentri », con sede in Boiano (Campobasso), costituita per rogito Picciano, in data 18 dicembre 1949, repertorio 1590;

21) Società cooperativa di consumo « Garibaldi », con sede in Boiano (Campobasso) costituita per rogito Rossi, in data 30 ottobre 1945;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Imprese Edili Sannitiche », con sede in Boiano (Campobasso), costituita per rogito Savastano in data 25 marzo 1946, repertorio 2789;

23) Società cooperativa di consumo « Comunale », con sede in Castellino (Campobasso), costituita per rogito Musenza in data 17 aprile 1945,

24) Società cooperativa agricola « Civitese », con sede in Civitacampomarano (Campobasso), costituita per rogito De Marini, in data 3 agosto 1927;

25) Società cooperativa di consumo fra gli agricoltori di Fossalto, con sede in Fossalto (Campobasso), costituita per rogito Amoroso, in data 16 maggio 1945, repertorio 1004;

26) Società cooperativa di consumo « Cooperativa di lavoro », con sede in Guardiaregia (Campobasso), costituita per rogito Albanese in data 25 febbraio 1945;

27) Società cooperativa « La Provvidenza », con sede in Limosani (Campobasso), costituita per rogito Amoroso in data 29 maggio 1943;

28) Società cooperativa di Consumo », con sede in Lucito (Campobasso), costituita per rogito Musenga in data 25 marzo 1945;

29) Società cooperativa edile fra reduci e combattenti « La Ricostruzione », con sede in Lucito (Campobasso), costituita per rogito Musenga in data 9 novembre 1946, repertorio 4173;

30) Società cooperativa di consumo « Santa Lucia », con sede in Montemitro (Campobasso), costituita per rogito Culiari in data 2 aprile 1912;

31) Società cooperativa di consumo, con sede in Oratino (Campobasso), costituita per rogito Amoroso, in data 13 luglio 1945;

32) Società cooperativa di consumo « Democratica Cristiana », con sede in Ripalimosanogiusta (Campobasso) costituita per rogito Jammarino in data 30 marzo 1945;

33) Società cooperativa « Progresso e Lavoro », con sede in Roccavivara (Campobasso), costituita per rogito Rossi, in data 9 febbraio 1945;

34) Società cooperativa di Consumo, con sede in Sant'Angelo Limosano (Campobasso), costituita per rogito Amoroso, in data 16 agosto 1945;

35) Società cooperativa agricola « Sepinese », con sede in Sepino (Campobasso), costituita per rogito Albanese, in data 25 gennaio 1948;

36) Società cooperativa di consumo, con sede in Sepino (Campobasso), costituita per rogito Albanese in data 2 aprile 1945,

37) Società cooperativa « Colle del Passo » con sede in Torella del Sannio (Campobasso), costituita per rogito Albanese, in data 22 agosto 1953;

38) Società cooperativa di consumo, con sede in Toro (Campobasso), costituita per rogito Amoroso, in data 22 aprile 1945;

39) Società cooperativa agricola « Società cooperativa del Trigno », con sede in Trivento (Campobasso) costituita per rogito Coletti, in data 29 novembre 1954, repertorio 1078;

40) Società cooperativa agricola « Querciapiana », con sede in Trivento (Campobasso), costituita per rogito Coletti in data 13 settembre 1953;

41) Società cooperativa « Cooperativa Popolare », con sede in Trivento (Campobasso), costituita per rogito Fonzo, in data 2 aprile 1945;

42) Società cooperativa di consumo, con sede in Vinchiaturo (Campobasso), costituita per rogito Pede, in data 10 maggio 1945;

43) Società cooperativa consumo « Combattenti », con sede in Vinchiaturo (Campobasso), costituita per rogito Di Biase in data 28 maggio 1945.

(903)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE — NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Tocco Caudio

Con decreto provveditoriale in data 14 febbraio 1963, n. 7378, respinte le opposizioni a firma di: coniugi Orlacchio Filomeno e Lombardi Rosa Formosa Achille ed altri, è stato approvato il piano di zona del comune di Tocco Caudio, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(983)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti in data 1° dicembre 1962, viene respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Sciolli Alessandro avverso il decreto del Ministro per le finanze 18 marzo 1957, n. 250768, emesso per infrazioni alla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

(1070)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1963, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 373, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 novembre 1961 dal ragioniere aggiunto della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato Garoldini rag. Pierino, avverso il provvedimento di cui alla nota n. 14423 del 20 maggio 1961 del Ministero del tesoro, col quale è stata negata la emanazione di bando di concorso per esame speciale, per il conferimento dei posti disponibili, nella qualifica di ragioniere, al 31 dicembre 1959.

(1013)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1963, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 033, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 luglio 1959 dal direttore di ragioneria di 2ª classe nel ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato Sanucner dott. Valentino, avverso il decreto ministeriale 1° febbraio 1958, concernente la promozione alla qualifica superiore di cinque suoi pari qualifica.

(1012)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1962, con il quale, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1963, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 155, proposto il 23 agosto 1960 dal sig. Tomaso Orlini, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per la perdita di beni nella Zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste, viene dichiarato inammissibile per difetto di prospettazione dei motivi d'impugnativa.

(1015)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1962, con il quale, su conforme parere del Consiglio di Stato, viene respinto, perchè privo di fondamento, il ricorso straordinario, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1962, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 292, proposto il 26 giugno 1957 dal sig. Casubolo Michele avverso il provvedimento con cui era stato negato l'indennizzo richiesto per la risoluzione del rapporto d'impiego con la « Compagnie des Tramways » de Tunis.

(1014)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 28 febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,72	620,90	620,90	620,77	620,88	620,78	620,71	620,70	620,72	620,85
$ Can.	576,05	576,60	576,25	576,05	575,55	576,22	576,25	576 —	576,05	576,40
Fr Sv.	143,49	143,54	143,525	143.46	143,47	143,51	143,51	143,50	143,48	143,55
Kr D.	90,01	89,99	90,04	90,015	89,95	90,02	90,03	89,95	90,01	90 —
Kr N.	86,90	86,88	86,90	86,895	86,85	86,91	86.89	86,90	86,89	86,95
Kr. Sv.	119,31	119,63	119,65	119,66	119,50	119,60	119,675	119,60	119,59	119,65
Fol.	172,31	172,35	172,38	172,40	172,40	172,34	172,39	172,40	172,32	172,30
Fr. B.	12,45	12,456	12,4650	12,45375	12,455	12,46	12,4580	12,45	12,45	12,455
Franco francese	126,68	126,72	126,73	126,6875	126,70	126,70	126,71	126,70	126,69	126,70
Lst	1739,99	1740 —	1740 —	1739,85	1740 —	1740,16	1739,95	1740 —	1740,03	1740 —
Dm. occ.	155,10	155,16	155,18	155,18	155,18	155,09	155,18	155,05	155,08	155,14
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,04	24,039	24 —	24,04	24,0365	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,69	21,70	21,73	21,705	21,70	21,70	21,69	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 28 febbraio 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	115,925
Redimibile 3,50 % 1934	93,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,74
1 Dollaro canadese	576,15
1 Franco svizzero	143,485
1 Corona danese	90,022
1 Corona norvegese	86,892
1 Corona svedese	119,667
1 Fiorino olandese	172,395
1 Franco belga	12,456
1 Franco francese	126,699
1 Lira sterlina	1739,90
1 Marco germanico	155,13
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo Port.	21,697

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Acquacanina (Macerata) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Acquacanina (Macerata) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Acquacanina (Macerata) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1963

Il Governatore: CARLI

(815)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Appignano (Macerata) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Appignano (Macerata) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Appignano (Macerata) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1963

Il Governatore: CARLI

(816)

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acate - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Acate (Ragusa), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'8 febbraio 1963, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Acate Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Acate (Ragusa), in amministrazione straordinaria, l'avvocato Vincenzo Lantino è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1100)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di centottantacinque posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, riservato agli ufficiali mantenuti in servizio nel Corpo stesso.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, recante norme sul reclutamento degli ufficiali di pubblica sicurezza;

Vista la legge 6 luglio 1962, n. 888, recante norme sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

Considerato che per effetto dell'art. 1 della citata legge n. 888 i posti in organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stati aumentati di venti posti nel grado di capitano e di centosessantacinque posti nei gradi di tenente e sottotenente;

Ritenuto di dover bandire il concorso previsto dallo stesso articolo 1 della legge n. 888;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centottantacinque posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al suddetto concorso possono partecipare gli ufficiali mantenuti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 e dell'art. 2 della legge 6 luglio 1962, n. 888.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia Servizio ufficiali, dovranno essere presentate, tramite i propri comandi di reparto, alle rispettive prefetture della Provincia entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data appostovi dalla Prefettura.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal comandante di reparto dal quale dipende l'aspirante.

Art. 4.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto e procedura penale;
3) diritto amministrativo;
4) diritto costituzionale;
5) economia politica e diritto del lavoro;
6) leggi e regolamenti di polizia;
7) ordinamenti politico-amministrativi e militari;
8) codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno);
9) nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3), quella orale su tutto il programma.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami e sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

Art. 6.

Per l'ammissione e lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A tal fine, i concorrenti che supereranno gli esami orali dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, entro il termine di quindici giorni dalla data della prova, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalle disposizioni in vigore per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza in Roma della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale, ove superino i prescritti esami finali, conseguiranno la nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

Art. 10.

L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente è determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza.

A parità di voti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 11.

Ai sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assunti in via di esperimento, è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Ai medesimi, allorchè nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, spetterà il trattamento economico continuativo ed eventuale di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 12.

Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, potrà negare l'ammissione al concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Roma, addì 23 dicembre 1962

Il Ministro: TAVIANI

(1133)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento di posti per ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1961;

Visto che la condotta del comune di San Daniele Po è rimasta vacante a seguito della riuncia dell'ostetrica Rabitti Adele;

Visto che la predetta condotta ostetrica deve essere assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto che l'ostetrica Turci Luigia ha indicata la suddetta condotta come sede preferenziale prima di quella assegnatale, cioè San Bassano-Cappella Cantone, e che la medesima, interpellata, ha accettata la nomina;

Visto l'accettazione dell'ostetrica Ferrari Alessandra per la nomina della condotta consorziale di San Bassano-Cappella Cantone;

A modifica del decreto n. 4008, del 29 dicembre 1962;

Decreta:

L'ostetrica Turci Luigia viene assegnata alla condotta ostetrica del comune di San Daniele Po.

L'ostetrica Ferrari Alessandra viene assegnata alla condotta consorziale San Bassano-Cappella Cantone.

Cremona, addì 13 febbraio 1963

Il medico provinciale: SIMONETTI

(1060)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 maggio 1960, n. 7333, relativo al bando di concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1959;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto 6185 del 3 giugno 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1959:

1) Leonardi Luigi	punti	154,30	su 200
2) Lovero Giacomo	»	134,60	»
3) Romano Pasquale	»	132,.5	»
4) Paciolla Aurelio	»	119,00	»
5) Carbone Ferdinando	»	115,07	»
6) Amorosa Renato	»	112,14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 16 febbraio 1963

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 2235 del 26 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1959;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e quello di graduatoria;

Visto gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono nominati ufficiali sanitari per le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Leonardi Luigi: Boscotrecase;

2) Lovero Giacomo: Melito-Casandrino (consorzio).

I suddetti dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina suddetta è fatta in via di esperimento per un biennio, a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie richiamato *nelle premesse*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 16 febbraio 1963

Il medico provinciale: TECCE

(1136)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati del concorso a tre sedi farmaceutiche vacanti *in provincia di Sassari*.

Con i decreti numeri 346 e 347/MP, datati 19 gennaio 1963, sono state approvate le graduatorie generale e per singole sedi, dei candidati al concorso per tre sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Sassari, di cui al bando di concorso n. 4150/MP, del 4 settembre 1961.

Tali graduatorie sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Sassari, addì 16 febbraio 1963

Il medico provinciale FADDA

(1091)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 138 del 23 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42 del 16 febbraio 1962 e nel Foglio annunzi legali n. 47 del 7 febbraio 1962, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 1552 del 22 settembre 1962, con cui si è proceduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Considerato che il presidente di detta Commissione, vice prefetto dott. Salvatore Li Gotti è stato trasferito in altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, per il decentramento dei servizi dell'Alto commissariato per *l'igiene* e la sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Ferrante dott. Franz, vice prefetto.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Martini prof. Igino, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Vaccaro dott. Adelchi, veterinario provinciale;

Cozzupoli dott. Pasquale, veterinario condotto.

Segretario:

Fragalà dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Ministero della sanità, Ufficio del veterinario provinciale.

Reggio Calabria, addì 22 febbraio 1963

Il veterinario provinciale: VACCARO

(1134)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.